



- sussistono pregiudizialmente la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 C.C.I.I. dato che la residenza del debitore è situata a Roncello MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI: il centro degli interessi principali è, pertanto, situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
  - sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale vanta un credito portato dal decreto ingiuntivo n. 303/2025 del Tribunale di Monza (R.G. 8482/2024) dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. in data 23 giugno 2025;
  - ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 secondo periodo, C.C.I.I., dal momento che la sola esposizione debitoria maturata nei confronti di parte istante (€ 158.839,97) permette di superare la soglia di € 50.000,00;
  - dalla documentazione agli atti è emerso che l'attività di impresa esercitata da Giuseppe Grasso in forma individuale è cessata e l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28 luglio 2015. Conseguentemente, Giuseppe Grasso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Né vi sono elementi per ritenere che Giuseppe Grasso sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale in estensione ex art. 256, comma 1, C.C.I.I. quale socio illimitatamente responsabile di Nuovo Centro Auto S.n.c. di Grasso Giuseppe;
  - ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza desumibile:
    - dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 158.839,97);
    - dall'esistenza, altresì, di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate (€ 22.383,17) risultanti dal prospetto debiti tributari e nei confronti di INPS (€ 8.988,93) come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi;
    - dal fatto che, come emerso all'esito della istanza ex art. 492 *bis* cod. proc. civ. e del tentativo di esecuzione forzata promossi dalla ricorrente, il debitore non risulta titolare di elementi attivi di patrimonio in grado di soddisfare l'ingente esposizione debitoria maturata.
- Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento di Giuseppe Grasso, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.
- Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,



- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **GIUSEPPE GRASSO** (C.F. GRSGPP62E08B428O), procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- **nomina** Liquidatore l'Avv. Silvia Belloni;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
- **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- **autorizza** il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
  - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti
- **dispone** che il Liquidatore:
  - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
  - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
  - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;



- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;

- **dispone** che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Il Giudice estensore

*Dott. Alessandro Longobardi*

Il Presidente

*Dott.ssa Caterina Giovanetti*

